



*ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO
PER AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO IN IMMOBILI IN GESTIONE AD AGECE NEL
COMUNE DI VERONA*

CSA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Verona,

SOMMARIO

CAP. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
1.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E LUOGO DI ESECUZIONE.....	1
1.2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	1
1.3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO.....	1
1.4 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CONTRATTI APPLICATIVI.....	2
1.5 - DEFINIZIONI	2
CAP. 2 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ACCORDO QUADRO	3
2.1 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO	3
2.2 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	3
2.3 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	4
2.4 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	4
2.5 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	4
2.6 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	4
2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	5
2.8 - MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO	5
2.9 - CESSIONE DEI CREDITI.....	5
2.10 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	5
2.11 - RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	6
2.12 - CORRISPETTIVO	6
2.13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	6
2.14 - PENALI.....	7
2.15 - ESECUZIONE IN DANNO E GESTIONE DEI SINISTRI.....	7
2.16 - RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE	8
2.17 - CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE	8
2.18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE FORO COMPETENTE	8
2.19 - RINVIO NORMATIVO	8
2.20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
2.21 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	9
CAP. 3 - DESCRIZIONE DEL LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO	10
3.1 - LAVORI DI BONIFICA DELLE PAVIMENTAZIONI IN VINIL-AMIANTO.....	11
3.2 - MANODOPERA	13
3.3 - VOCE PER LA CONTABILIZZAZIONE DI MERE FORNITURE E QUANT'ALTRO NON RICONDUCIBILE ALLE VOCI PRECEDENTI	13
CAP. 4 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	14
4.1 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	14
4.2 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO... ..	14
4.3 - TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI.....	15
CAP. 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA, IGIENE	16
5.1 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE	16
5.2 - VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA	16
5.3 - DIRITTO DI CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE	17

CAP. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E LUOGO DI ESECUZIONE

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento dei lavori di bonifica da Materiali Contenenti Amianto all'interno di unità immobiliari, così come illustrato al cap. CAP. 3 - , nonché tutte le prestazioni, le forniture accessorie e le provviste necessarie per dare compiuti i lavori, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel presente capitolato. Gli immobili in gestione ad AGECEC oggetto dei lavori sono prevalentemente a destinazione d'uso abitativa e sono inseriti nell'elenco immobili Allegato Elenco Fabbricati con presenza di amianto.

I termini e le definizioni di riferimento sono quelli riportati nel D.M. 7 luglio 1997, n. 274.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di commissionare i suddetti lavori anche in immobili non ricompresi nell'Allegato Elenco Fabbricati. Tali circostanze non costituiranno motivo per l'Affidatario di avanzare pretese di indennizzo o il riconoscimento di maggiori oneri di alcuna natura e genere, fermo restando quindi le condizioni dell'Accordo Quadro.

1.2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Al termine di tale periodo l'Accordo Quadro si intenderà automaticamente scaduto senza necessità di disdetta alcuna.

L'esaurimento dell'importo dell'Accordo Quadro costituisce termine prioritario rispetto a quello temporale.

Resta inteso che gli importi pattuiti a fronte di ordini/contratti, si intendono validi sino al completamento degli incarichi affidati anche se la loro durata dovesse superare il termine di scadenza dell'Accordo Quadro. Pertanto, l'Affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni che AGECEC abbia richiesto con un contratto applicativo ricevuto prima della data di scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso il termine di scadenza del singolo contratto applicativo si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito da AGECEC per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'Affidatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

1.3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo dell'Accordo Quadro sarà pari a € 148.000,00 (centoquarantottomila/00), IVA esclusa, di cui € 1.500,00 (millecinquecento/00), IVA esclusa, per gli oneri per la sicurezza. Si precisa che la Stazione Appaltante non ha alcun obbligo di affidare interventi fino al raggiungimento di tale importo.

Fermo quanto sopra esposto, i prezzi applicati saranno quelli derivati dall'applicazione dello sconto offerto dall'Affidatario sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri documenti contrattuali che l'Affidatario dovrà sostenere per l'esecuzione dei lavori secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, nei tempi e modi prescritti, comprese le spese per le attrezzature necessarie, compresi raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come da normativa specifica, le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, le spese generali, l'utile d'impresa e quanto altro necessario per la completa esecuzione delle prestazioni in oggetto.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo massimo dell'Accordo Quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Affidatario è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Capitolato, saranno richiesti con specifici ordini/contratti dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dall'Accordo Quadro.

1.4 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CONTRATTI APPLICATIVI

L'Accordo Quadro è stipulato 'a misura', come definito all'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

I contratti applicativi sono costituiti da un insieme di ordini di lavoro non predeterminati nel numero, ma individuati progressivamente.

Ciascun ordine coinciderà con un contratto applicativo e si perfezionerà "per corrispondenza" a seguito accettazione formale dell'Appaltatore tramite posta certificata. Ciascun contratto applicativo avrà quindi decorrenza dalla data di accettazione da parte dell'Appaltatore.

Gli interventi verranno attivati dalla Stazione Appaltante mediante apposito ordine di lavoro, nel quale saranno specificati:

- le attività richieste
- i documenti di base da fornire
- le modalità operative
- i tempi di esecuzione e consegna
- luogo di esecuzione ed eventuali prescrizioni da riportare nel Piano di Lavoro

L'Affidatario non avrà nulla a pretendere da AGECE in relazione al presente Accordo Quadro fino a quando non vengano avviati gli ordini/contratti.

Il D.L. potrà dare corso a più ordini/contratti applicativi contemporaneamente senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere. Inoltre, l'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente una programmazione dei lavori dettagliata in relazione a quanto richiesto dal D.L.

Si precisa che la durata dell'Accordo Quadro dà solo l'indicazione della validità delle condizioni contrattuali, mentre le tempistiche esecutive saranno dettagliate negli ordini/contratti che dovranno essere rispettati dall'Appaltatore. Questi dovrà adeguarsi alle varie indicazioni esecutive impartite dal D.L. come, ad esempio, più appartamenti con lavorazioni da eseguirsi contemporaneamente (indicativamente almeno 3) e con continuità senza che questo possa comportare la richiesta di maggiori oneri.

1.5 - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto si adotteranno le seguenti abbreviazioni:

RUP : Responsabile Unico del Procedimento

DL : Direttore dei Lavori

DVR : Documento di Valutazione dei Rischi

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

RSPP : Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

CME : Computo Metrico Estimativo

EPU : Elenco Prezzi Unitari

CSA : Capitolato Speciale di Appalto

PMC : Presidi Medico Chirurgici

CAP. 2 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ACCORDO QUADRO

2.1 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità dell'Accordo Quadro; trovano inoltre applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c.

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- CSA
- Elenco fabbricati (mappatura)
- Elenco Prezzi Unitari Regione Veneto 2014
- DUVRI

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei suoi allegati, l'Affidatario dichiara altresì di conoscere le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di appalto.

Nell'accettare i lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Affidatario dichiara inoltre:

- di aver preso conoscenza dei luoghi elencati nell'Allegato Elenco Fabbricati e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

2.2 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo Accordo Quadro, dovrà costituire 'garanzia definitiva', come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

La mancata presentazione della cauzione definitiva nei tempi fissati dalla Stazione Appaltante potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 % dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di regolare esecuzione.

Spese contrattuali

L'Appaltatore è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro), senza alcuna esclusione od eccezione.

Stipulazione dell'Accordo Quadro

Si precisa che la mancata o ritardata presentazione dei documenti richiesti dalla Stazione Appaltante e necessari alla stipula dell'Accordo Quadro potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare l'Accordo Quadro ad altra ditta.

Sono a carico dell'Affidatario inadempiente le maggiori spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore da eventuali responsabilità.

La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto abbia già avuto inizio, salva la liquidazione di quanto dovuto.

2.3 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assume in proprio qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dei lavori per infortuni o danni subiti da persone o cose, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al lavoro.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a dimostrare di avere stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni materiali e diretti verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O) con massimale non inferiore ad € 500.000,00 per ogni sinistro. La polizza dovrà essere mantenuta fino alla scadenza del contratto di appalto. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'Appaltatore risponderà comunque nel suo valore complessivo.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

Nel caso di danni dipendenti da cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore, questo è tenuto a darne comunicazione al DL entro massimo 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza del diritto di risarcimento.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore, prima, durante o dopo l'esecuzione del lavoro.

2.4 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore esegue in proprio il lavoro, pena la risoluzione del contratto in danno. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 106, comma 1, lettera d\)](#) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i

2.5 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante durante tutto lo svolgersi dei lavori. Qualora l'Appaltatore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'esecuzione dei lavori ha inizio a seguito di formale consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dall'intervenuta formalizzazione dell'Accordo Quadro previa convocazione dell'Appaltatore.

Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta, il DL fissa un nuovo termine perentorio per l'avvio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere l'Accordo Quadro e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale costo aggiuntivo per l'indizione di una nuova procedura di aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

2.6 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Successivamente a ciascuna operazione, gli spazi dovranno essere restituiti nello stato di conservazione precedente alla consegna.

Qualora risultassero danni od altro dovuto ad inadempienze degli impegni assunti dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare all'Appaltatore, ove questo non provveda nei termini che saranno imposti.

Nessuna variazione o modifica all'ordine/contratto specifico può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal DL e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DL lo giudichi opportuno e secondo le sue disposizioni, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente a carico dell'Appaltatore.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Una volta terminata l'esecuzione di tutti gli ordini/contratti, il DL, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dalla Stazione Appaltante non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del complesso degli ordini/contratti, quando risulti che l'Appaltatore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni oggetto di affidamento. La verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Trascorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

2.8 - MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO

AGEC si riserva, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, di aggiornare l'Elenco Immobili in gestione, inserendo nuovi fabbricati, come meglio dettagliato al cap. 1.1 - del presente CSA.

E' salva comunque l'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

2.9 - CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione dei crediti, salvo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

2.10 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione ipso iure dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione formale, e fatti salvi i diritti per il risarcimento dei maggiori danni patiti, nei casi di gravi inadempimenti di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e comunque nei seguenti casi:

1. cessione dell'Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi;
2. inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro, norme igienico-sanitarie;
3. fallimento dell'Appaltatore;
4. di frode o negligenza dell'Appaltatore;
5. subappalto non autorizzato;
6. inosservanza degli obblighi e delle clausole contrattuali;
7. utilizzo di personale non dipendente dell'Appaltatore anche per una sola infrazione;
8. ammontare delle penali di cui al successivo articolo 2.14 - superiore al 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro;
9. inadempienza ai termini fissati per l'avvio dell'esecuzione di cui all'articolo 2.5.

Nel caso in cui il DL accerti un grave inadempimento tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Il DL formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto l'Accordo Quadro.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro, il DL gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve l'Accordo Quadro, fermo restando il pagamento delle penali.

2.11 - RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante può recedere dall'Accordo Quadro in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

2.12 - CORRISPETTIVO

La liquidazione delle prestazioni avverrà a cadenza trimestrale per mesi interi di calendario.

Relativamente al primo trimestre il periodo di contabilizzazione partirà dalla data di concreto avvio dei lavori all'ultimo giorno del mese successivo a tale data.

2.13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per ogni ordine/contratto applicativo dovrà essere redatta una nota contabile relativa alla quantificazione delle attività svolte. Le prestazioni verranno quindi liquidate applicando, alle relative quantità, i prezzi unitari riportati nel prezzario allegato all'Accordo Quadro, dedotti della percentuale di ribasso contrattuale offerta quando non si tratti degli oneri per la sicurezza interferenziale.

A tale nota contabile dovranno essere allegate le copie degli eventuali formulari dei rifiuti (in quarta copia), la cui mancata consegna al DL potrà comportare la sospensione della liquidazione fino all'invio di tale documento.

A fronte di tale nota contabile la Stazione Appaltante emetterà ogni 3 (tre) mesi la contabilità. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato, previo accertamento della regolarità previdenziale dell'Appaltatore, nei termini di cui all'[articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del DLreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'[art. 1666, comma 2, del codice civile](#).

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno effettuati nel termine di 30 giorni data fattura a seguito adozione stato avanzamento lavori..

L'Appaltatore dovrà allegare alla fattura elettronica copia digitale del relativo certificato di pagamento sottoscritto precedentemente dal RUP.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato

Il codice CIG relativo ai lavori di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla Stazione Appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'Accordo Quadro si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2.14 - PENALI

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Stazione Appaltante prevede l'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo. Le penali per ritardato pagamento sono calcolate in misura giornaliera in € 100,00 e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del valore dell'Accordo Quadro.

Il ritardo è applicato rispetto alle scadenze temporali prescritte negli specifici ordini/contratti emanati dal DL, salvo i casi di inadempimento per cause di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti validi dalla Stazione Appaltante stessa.

Le penalità di cui sopra saranno applicate previa contestazione dell'addebito, formulata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal DL, da comunicare all'Appaltatore, il quale avrà 15 (quindici) giorni di tempo dal ricevimento della stessa per pronunciare eventuali osservazioni e/o contro deduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'Appaltatore abbia fatto le proprie osservazioni e/o deduzioni, e comunque ove non siano state ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il RUP procederà senza indugio all'applicazione delle penalità.

Nel caso in cui la comminazione delle penalità superi il 10 per cento dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà ad avviare la risoluzione del contratto per inadempienze gravi dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che la Stazione Appaltante intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il lavoro all'Appaltatore e di affidarlo anche provvisoriamente ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. L'esecuzione d'ufficio non solleva l'Appaltatore da eventuali responsabilità civili e/o penali ricollegabili al non tempestivo intervento.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo l'ammontare dal corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

2.15 - ESECUZIONE IN DANNO E GESTIONE DEI SINISTRI

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione dei lavori, interpellando altra impresa.

All'Appaltatore saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati alla Stazione Appaltante per l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso. La Stazione Appaltante potrà altresì procedere nei confronti dell'Appaltatore, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.

In caso di inadempienza, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

2.16 - RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore per lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

2.17 - CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE

Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione e da altri casi previsti dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dovranno documentarlo con copia autentica degli atti originali.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.

2.18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione dell'Accordo Quadro, è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Verona.

2.19 - RINVIO NORMATIVO

L'esecuzione dei lavori è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni previste nell'Accordo Quadro e allegati, nonché al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.

Si richiamano di seguito, a titolo non esaustivo, il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., i Regolamenti Comunali, le norme tecniche europee CEI, CNR, UNI, ecc.

2.20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGECEC, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoagec@agec.it; tel. + 39 045 8051311;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel +39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: rdp.privacy@agec.it; PEC: infoagec@pec.agec.it;
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;
- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECEC dall'Area Legale Appalti, dall'Area Gestione del Patrimonio e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati

in conformità al “Regolamento per l’archivio dell’Agec” e al “Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)”, entrambi consultabili sul sito web aziendale;

- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Legale Appalti di AGECE, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Gestione del Patrimonio di AGECE.

2.21 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L’Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”), dal Codice Etico (di seguito, il “Codice”) e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di Agec, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all’indirizzo www.agec.it menù “Amministrazione Trasparente”.

Tanto premesso l’Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:

- 1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T. e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- 2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

CAP. 3 - DESCRIZIONE DEL LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

Il lavoro comprende la bonifica da Materiali Contenenti Amianto (nello specifico pavimentazioni in vinil amianto), all'interno di edifici in gestione ad AGECE.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite scrupolosamente e con ogni attenzione secondo quanto prescritto dal Piano Di Lavoro (ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 277/91 e dell'art. 256 del D.Lgs 81/08).

Il lavoro si svolgerà di norma in orario feriale e diurno; l'affidamento dei singoli servizi e l'eventuale programmazione sarà fatta dal DL in base alle contingenze ed esigenze riscontrate. Tuttavia, occasionalmente, per particolari necessità di carattere organizzativo, la stazione appaltante potrà richiedere, anche telefonicamente, che il lavoro venga svolto entro le successive 24 ore (con attivazione della Procedura d'Urgenza presso lo Spisal Ulss 9 competente). In tal caso l'Affidatario non potrà comunque pretendere maggiori compensi dalla stazione appaltante.

Durante lo svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le misure necessarie per evitare interferenze e disturbi con gli utenti degli spazi comuni del luogo delle operazioni. A tale scopo il personale dovrà essere ben addestrato e coordinato in relazione al tipo e caratteristiche dell'ambiente ove presta la propria opera.

L'Affidatario si obbliga a fornirsi autonomamente e con gestione a proprio carico di tutti i mezzi, le attrezzature ed i prodotti necessari per l'effettuazione dei lavori.

3.1 - LAVORI DI BONIFICA DELLE PAVIMENTAZIONI IN VINIL-AMIANTO

Si prevede la bonifica, in particolare, della pavimentazione realizzata in quadrotti in vinil-amianto e del collante posta all'interno di appartamenti dislocati sull'intero territorio del comune di Verona. Successivamente, con un altro appalto, si provvederà alla posa di una nuova pavimentazione o alla demolizione del massetto per la ristrutturazione completa dell'appartamento.

Potranno essere richieste ulteriori interventi di bonifica relativi a qualsiasi materiali contenente amianto con la sola esclusione di quelli a matrice friabile.

L'intervento di bonifica prevede la bonifica mediante rimozione delle pavimentazioni sopradescritte e delle relative colle, previa sigillatura degli ambienti e ricopertura degli elementi non spostabili (termosifoni, bancali) per evitare il deposito delle fibre.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal SPISAL Dipartimento Servizio di Prevenzione dell'ULSS 9 previa definizione del piano di lavoro previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 277/91 e dal successivo Dlgs 81/08.

L'intervento di bonifica deve essere effettuato nel pieno rispetto delle vigenti normative, in particolare si richiama il Dlgs 81/2008, con particolare riguardo al Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE - Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto.

L'intervento di bonifica NON avviene perciò alla presenza di alcun'altra impresa oltre a quella di bonifica (anche non contemporanea o in fasi successive) e, pertanto, all'interno del cantiere vi sarà la sola e unica ditta specializzata "amianto".

La ditta specializzata potrà anche essere chiamata ad intervenire anche in presenza di altri cantieri, all'interno degli stessi o limitrofi, senza avanzare alcuna pretesa di carattere economico.

Si richiamano anche le prescrizioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale Veneto del 15 marzo 2011 - n. 265 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali - di cui all'allegato A della DGR n 265 del 2011 ".

a) IMPRESE QUALIFICATE

Come previsto dall'art. 256, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, i lavori di rimozione dell'amianto possono essere effettuati esclusivamente da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, con iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 10A (bonifica amianto compatto) o 10B (bonifica amianto friabile).

L'impresa deve:

- documentare l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito dal D.lgs. 152/06;
- documentare di avvalersi di personale in possesso del patentino conseguito a seguito della frequenza e del superamento del corso specifico per addetto e/o coordinatore agli interventi di bonifica da amianto. Tale personale deve essere in possesso di patentino regionale.
- produrre il documento di valutazione dei rischi che contenga la misura della concentrazione di fibre di amianto nel luogo di lavoro, per consentire all'organo di vigilanza di pervenire ad un risultato rappresentativo dell'esposizione annuale del lavoratore.

b) PIANO DI LAVORO

L'art. 256, comma 2, dello stesso D.Lgs. prevede che il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre un piano di lavoro. Una copia di tale piano, come indicato al comma 5 dello stesso articolo, deve essere inviato all'organo di vigilanza (SPISAL ULSS n. 9), almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

La ditta dovrà indicare nel piano di lavoro tipo e caratteristiche dei DPI previsti (facciali filtranti o semimaschere facciali, tute, scarpe, guanti, ecc.), specificando per i DPI delle vie respiratorie il fattore di protezione operativo, che garantisca in ogni caso una concentrazione di fibre di amianto nell'aria filtrata al suo interno non superiore ai limiti previsti dalle norme.

Copia del piano di lavoro dovrà essere consegnato anche al Direttore Lavori e al Coordinatore della Sicurezza.

Inoltre, se richiesto, dovrà eseguire, a cura di laboratorio specializzato, il prelievo e l'analisi del materiale (vinil-amianto e colla) nei siti oggetto di bonifica.

c) TECNICHE DI INTERVENTO SU SUPERFICI E PRODOTTI IN VINIL-AMIANTO (pavimentazioni + colla)

Pur considerando il vinil-amianto un manufatto riconducibile alla categoria dei materiali contenenti amianto in matrice compatta, la rimozione dello stesso può comportare situazioni espositive fortemente differenziate tra loro e variabili. La variabilità delle situazioni espositive dipende prevalentemente da:

- presenza di amianto nella colla e/o nel massetto di fondazione;
- percentuale di amianto presente nel manufatto (pannello/piastrella);
- facilità di distacco della piastrella dalla colla e conseguente diversa modalità operativa di rimozione;
- estensione della superficie da bonificare.

d) RIMOZIONE

E' stata riscontrata la presenza di amianto nella colla utilizzata come mezzo di fissaggio o nelle piastrelle in percentuale variabile per cui dovranno essere adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

1. predisposizione di un adeguato confinamento statico dell'area di bonifica in cui il cantiere viene completamente separato dall'esterno, mediante un telo applicato alle pareti dei locali ricoprendole sino ad altezza di circa 2 m con teli di polietilene.;
2. formazione di una zona da adibirsi a spogliatoio (normalmente localizzata nei locali cucina/ingresso);
3. rimozione dell'eventuale battiscopa presente
4. rimozione, previa imbizione completa con prodotto incapsulante, della pavimentazione in vinil amianto
5. rimozione dell'amianto presente nella colla, utilizzare la tecnica di intervento con strumenti tipo "lucidatrice" dotata di aspiratore munito di filtro ad alta efficienza che è in grado di raschiare il collante dal sottostante massetto cementizio/pavimentazione;
6. allontanamento dal cantiere dei materiali rimossi contenenti fibre di amianto e loro smaltimento presso discarica autorizzata.
7. analisi ambientali di monitoraggio durante i lavori di bonifica (campionamenti MOCF);

I lavori di bonifica di materiali contenenti amianto devono essere eseguiti attenendosi alle raccomandazioni contenute nelle normative vigenti, sinteticamente richiamate nel seguito.

MODALITÀ DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL'AREA DI LAVORO

Per allontanare i rifiuti dall'area di lavoro deve essere garantita l'assenza di contaminazione ambientale causata dai sacchi contenenti amianto.

Procedere ad uno stoccaggio provvisorio dei sacchi (incapsulamento post rimozione, imballaggio ed etichettatura a norma), i rifiuti vanno depositati all'interno di big bags o in containers in un'area dell'edificio chiusa ed inaccessibile agli estranei.

Dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante il conferimento presso impianto di smaltimento (D.1: discarica o D.15: stoccaggio preliminare)

DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE

Durante i lavori di rimozione è necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale di amianto e all'insaccamento del materiale di risulta, al fine di evitare concentrazioni pericolose di fibre all'interno dell'ambiente.

Tutto il materiale a perdere deve essere imballato in sacchi di plastica, sigillabili e identificati con etichette di segnalazione, da considerarsi come rifiuto contenente amianto.

MONITORAGGIO AMBIENTALE

Durante l'intervento di bonifica, la ditta dovrà garantire l'effettuazione di monitoraggi ambientali delle fibre di amianto nelle aree incontaminate e contaminate (campionamenti MOCF) e anche sul personale stesso.

PULIZIA DELL'AREA DI LAVORO

La ditta, al termine della bonifica, dovrà effettuare un'accurata verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro. Tale verifica consiste nel visionare accuratamente

l'area di cantiere, per accertare l'assenza di residui di materiale in amianto. Resta comunque inteso che durante i lavori di bonifica si dovranno adottare tutte le precauzioni volte ad evitare il danneggiamento dei manufatti interessati e si dovrà provvedere alla periodica pulizia del cantiere e delle zone di lavoro. La verifica verrà effettuata dall'impresa esecutrice.

3.2 - MANODOPERA

La voce relativa al costo orario della manodopera è utilizzabile esclusivamente per contabilizzare le operazioni non riconducibili alle altre voci di EPU.

Il ribasso si applica solo alla quota relativa alle Spese Generali (15%) e Utile Impresa (10%).

3.3 - VOCE PER LA CONTABILIZZAZIONE DI MERE FORNITURE E QUANT'ALTRO NON RICONDOCIBILE ALLE VOCI PRECEDENTI

Si utilizza qualora la prestazione non sia ricompresa o riconducibile alle voci precedenti, come ad esempio il caso di mere forniture (senza manodopera), noli di attrezzature speciali ed altri casi particolari.

La liquidazione avverrà sulla base della documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta dall'Affidatario.

CAP. 4 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

4.1 - - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- a. L'Appaltatore è tenuto a nominare un responsabile tecnico il cui nominativo dovrà essere comunicato entro la data dell'avvio del lavoro, con la funzione di sorvegliare, dirigere e coordinare le attività relative al lavoro oggetto del contratto stesso. Nell'esecuzione del contratto, il responsabile tecnico dell'Appaltatore è il referente per le richieste, le comunicazioni e le disposizioni provenienti dalla Stazione Appaltante. Il responsabile tecnico deve inoltre curare la disciplina del personale e la perfetta osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal presente contratto. Tuttavia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di valutare eventuali specifiche richieste dell'Appaltatore che dovranno essere formulate ed eventualmente autorizzate.
- b. Prima dell'avvio del lavoro, l'Appaltatore dovrà comunicare al DL l'elenco nominativo del personale che sarà occupato nel lavoro, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data del rilascio), dei numeri di posizione INPS e INAIL, nonché il nominativo del RSPP ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del medico competente.
- c. Prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del lavoro, l'Appaltatore dovrà comprovare al DL la redazione del proprio DVR ai fini delle verifiche degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- d. L'Appaltatore si obbliga a provvedere a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità a garantire, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., la massima sicurezza durante l'esecuzione del lavoro per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone e/o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità.
- e. Se richiesto dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà procedere in collaborazione con il DL ad un'attenta visita dei luoghi oggetto del lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale presente nelle varie strutture, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'addestramento del personale adibito al lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito nel DUVRI, che costituisce parte integrante del presente contratto.
- f. L'allontanamento dal lavoro di personale per trasferimento o per cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere comunicato al DL entro 5 giorni lavorativi.
- g. I dipendenti dovranno essere dotati di idonea divisa di lavoro con tesserino di riconoscimento della ditta aggiudicataria, indicante denominazione della ditta di appartenenza, fotografia e nome dell'operatore o codice identificativo.
- h. Ogni altra prescrizione dettata dal presente CSA, nonché dalla normativa vigente applicabile al contratto del lavoro in oggetto.

4.2 - - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile alla località. L'applicazione dei suindicati contratti collettivi permarrà dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore. I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

4.3 - - TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

L'Appaltatore, in quanto soggetto produttore dei rifiuti, deve farsi carico della raccolta, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata o impianto di compostaggio, ottemperando a tutte le disposizioni di legge.

Tutte le attrezzature necessarie al carico e scarico dei rifiuti, i mezzi di trasporto, la compilazione dei formulari, le autorizzazioni, gli oneri di discarica e quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà fornire al DL copia della ricevuta dell'avvenuta consegna del materiale in discarica autorizzata (quarta copia del formulario dei rifiuti).

CAP. 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA, IGIENE

5.1 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE

E' fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative in materia; in via esemplificativa ma non esaustiva, si cita :

- Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto e s.m.i.

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.

Con l'accettazione delle condizioni contrattuali l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle prestazioni d'opera secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione.

Sono a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. L'Appaltatore è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari utilizzati, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il lavoro.

L'Appaltatore deve dimostrare, obbligatoriamente prima della data di avvio del lavoro, che il personale addetto alle operazioni oggetto dell'appalto abbia seguito i corsi di addestramento previsti dal Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

L'Appaltatore specificherà, tramite presentazione dei relativi attestati, i contenuti dei corsi di cui sopra, nonché di eventuali altri corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto e di addestramento dei lavoratori impiegati nel lavoro sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

5.2 - VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

L'Appaltatore prima dell'inizio del lavoro deve dimostrare di aver effettuato una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, degli utenti e di eventuali dipendenti della Stazione Appaltante rilevabili durante l'esecuzione dei servizi ai sensi del Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994 e secondo l'art. 18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Una volta redatto il documento comprovante l'analisi effettuata, lo stesso deve essere trasmesso alla Stazione Appaltante, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l'Appaltatore dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di ulteriori 60 giorni. Resta a carico dell'Appaltatore organizzare almeno una riunione annuale alla quale parteciperanno i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché il RSPP dell'Appaltatore. La convocazione di tale riunione dovrà essere trasmessa per informazione preventiva anche al DL, che può partecipare anche con addetti alla sicurezza della Stazione Appaltante. Di tale riunione dovrà essere redatto apposito verbale, una copia del quale dovrà essere trasmesso anche al DL.

La mancanza di una corretta valutazione dei rischi entro il termine stabilito o dell'effettuazione delle riunioni annuali o dell'eliminazione delle eventuali anomalie che dalle stesse risultassero sono da considerarsi mancanze gravi per le quali la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di risolvere il contratto, con tutte le relative conseguenze e la richiesta dei danni, compresi gli eventuali maggiori costi dovuti al passaggio a nuova aggiudicataria, come espressamente previsto all'art. 2.10 - e 2.2 - del presente capitolato.

In ottemperanza all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la Stazione Appaltante fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'aggiudicataria dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

La Stazione Appaltante, tramite il DL ed il proprio RSPP, e l'Appaltatore:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Il DL e l'Appaltatore con i rispettivi RSPP promuovono la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione, e degli interventi di cui ai punti precedenti.

Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore.

Inoltre, con riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire il nome del medico competente, del proprio RSPP, oltre che dare attuazione alle indicazioni contenute nei documenti allegati al contratto ed a tutte le richieste del DL, ferma restando la sua completa responsabilità in caso d'inadempimento.

5.3 - DIRITTO DI CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE

A maggiore tutela della Stazione Appaltante, oltre a quanto previsto al cap. 2.6 - , è facoltà della stessa effettuare, anche mediante consulenti esperti esterni, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune ogni controllo ritenuto necessario per verificare la rispondenza del lavoro fornito dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia.

Il DL potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle prestazioni compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il DL segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali prestazioni che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, di provvedervi direttamente o a mezzo di terzi. Si richiama quanto disciplinato da DLreto 7 marzo 2018, n. 49.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità della prestazione d'opera o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di opera e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.